

06 ottobre 2015

### Quando il venditore offre anche il finanziamento

Le principali regole a tutela del consumatore che, aumentando la propria possibilità di acquisto, sceglie di pagare a rate mediante un finanziamento

Per stabilire la **convenienza e l'opportunità di un finanziamento** occorre, come noto, una corretta e consapevole informazione, per la quale è necessario che siano adempiuti i **c.d. obblighi precontrattuali**. Del resto, assai spesso, a proporre il contratto è un soggetto dal potere economico sensibilmente superiore rispetto a quello di chi decide di sottoscriverlo, come ad es., nei casi di finanziamento e di credito al consumo. L'art. 1338 del codice civile, norma di carattere generale in materia di "Conoscenza delle cause d'invalidità" stabilisce che *«La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto»*. Nello specifico ambito dei contratti di finanziamento per l'acquisto di beni di consumo, la fonte da tenere in attenta considerazione è il D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" all'art. 124, dettato in materia di «Obblighi precontrattuali». Il finanziatore (o l'intermediario) deve infatti fornire *«al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito»* e, con riferimento alle informazioni, queste devono essere *«su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo»*. E, per l'ipotesi in cui il contratto sia stato **«concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito»**. La norma che si analizza offre al consumatore la garanzia della visione diretta di ciò che andrà a sottoscrivere: infatti, *«su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito»* sulla quale il finanziatore deve fornire al consumatore tutte le informazioni e *«chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento»*.

Frequentemente capita che lo stesso fornitore del bene proponga un finanziamento che consente al consumatore di rateizzare il pagamento. In tal caso, tra i più frequenti, la legge assicura che il fornitore è tenuto a *«osservare gli obblighi di informativa precontrattuale»*. In conclusione la legge non solo assicura che vi sia l'informazione necessaria, anche nei casi in cui il fornitore e l'intermediario nella proposta di finanziamento siano, ad es., il commerciante o il soggetto della grande distribuzione, ma assicura che ciò avvenga tramite una modulistica che non è a discrezione del proponente ma che è sotto la vigilanza della Banca d'Italia la quale detta le regole relative a: **«a) contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio»**. A fronte del consistente ampliamento della possibilità di acquistare beni e prodotti di consumo, anche di rilevante entità, per singoli e famiglie, vi è la possibilità di mantenere intatte le garanzie proprie del pagamento in un'unica soluzione.